



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA INTERCOMUNALE

BRA - BALDISSERO D'ALBA - CANALE - CARAMAGNA PIEMONTE - CAVALLERMAGGIORE
CERESOLE D'ALBA - CHERASCO - DIANO D'ALBA - MONTA' - MONTICELLO D'ALBA
NARZOLE - SANFRE' - SANTA VITTORIA D'ALBA - SERRALUNGA D'ALBA
SOMMARIVA DEL BOSCO - SOMMARIVA PERNO

N. G00165

Bra,

Spettabili DITTE

OGGETTO: COMUNE DI CHERASCO. INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, PROMOZIONE CULTURALE E INCLUSIONE SOCIALE PRESSO L'ARCHIVIO STORICO E LE BIBLIOTECHE DI CHERASCO E DI RORETO. CIG: 913868054E

STAZIONE APPALTANTE

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

DENOMINAZIONE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI BRA

ENTE CAPOFILA: Comune di Bra - Piazza Caduti per la Libertà, 14 – 12042 BRA (CN)

PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Gare – Centrale Unica di Committenza

Telefono: 0172.438125 - 247

E-mail: cuc@comune.bra.cn.it

E-mail certificata: comunebra@postecert.it

Indirizzo internet: www.comune.bra.cn.it

Dirigente responsabile: Dott.ssa Monica Basso

I compiti dell'Ente Capofila (operante come Centrale Unica di Committenza) si esauriscono con l'emanazione del provvedimento di aggiudicazione. Ogni atto successivo al suddetto provvedimento e inerente alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria rientra nell'autonomia del singolo Ente, di seguito specificato, per il quale si indice la procedura. Pertanto, ove non diversamente specificato e/o dettagliato, la struttura dell'Ente Capofila operante come C.U.C., svolge le funzioni di Stazione Appaltante per la sola fase di scelta del contraente (*convenzione n. 346 del 28.10.2021, DCC Comune di Cherasco n. 38/2021*).

AMMINISTRAZIONE DELEGANTE

DENOMINAZIONE: COMUNE DI CHERASCO, con sede in Via Vittorio Emanuele, 79 - 12062 Cherasco (CN) – Servizio di Segreteria, Assistenza, Cultura ed Istruzione.

Responsabile del Servizio: Dott.ssa Chiara Nasi e Responsabile unico del procedimento per il Comune di Cherasco: Sig.ra Monica Longo.

PREMESSE

In esito all'indagine di mercato di cui all'Avviso pubblico 11664/2022 in data 04/03/2022, con quale sono stati individuati gli operatori economici da invitare alla presente procedura, codesta impresa è invitata a presentare offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto, di seguito, meglio specificati.

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore del giorno

Con determina a contrarre n. 377 del 27/06/2021 del Servizio di Segreteria, Assistenza, Cultura ed Istruzione del Comune di Cherasco e determina n. del della struttura operante come CUC del Comune di Bra, questa Amministrazione ha disposto di affidare il servizio di gestione della biblioteca Comunale di Cherasco Capoluogo, della frazione Roreto e dell'archivio storico di Cherasco Capoluogo, conglobando, in tale gestione, alcuni progetti di inclusione sociale di durata quadriennale.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura negoziata è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile attraverso il profilo committente: <https://www.comune.bra.cn.it/it>, all'indirizzo <https://appalti.comune.bra.cn.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avverrà, tramite la Centrale di Committenza, mediante procedura negoziata con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 e ai sensi degli articoli 36, 44 52, 58 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici (in seguito anche: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Cherasco (codice NUTS: ITC16)

CIG: 913868054E

CUI: XXXXXXXXXX

Il **Responsabile del procedimento di gara** (RdP), ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è l'arch. Monica Perno.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico¹, da:

¹ La Centrale di Committenza del Comune di Bra ed il Comune di Cherasco per cui si procede, non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire i Soggetti Aggiudicatori, i Fornitori, gli Utenti o i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento, il malfunzionamento o il mancato funzionamento della Piattaforma attraverso la quale viene svolta la presente procedura di gara.

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Guida per la presentazione di un'offerta telematica.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.comune.bra.cn.it/it> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Modalità e tecniche di utilizzo della Piattaforma, che costituisce parte integrante del presente disciplinare. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate inviando un'email al seguente indirizzo: cuc@comune.bra.cn.it oppure contattando telefonicamente il numero 0172.438125. Si precisa che i servizi di assistenza operatori economici sono assicurati sino a 48 ore lavorative prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di assistenza è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:00 alle 17:00); diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Modalità e tecniche di utilizzo della Piattaforma, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b. avere un domicilio digitale (PEC) presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS, da segnalare sin dall'atto della registrazione alla Piattaforma, che sarà a tutti gli effetti considerata come domicilio eletto dell'operatore anche ai fini delle comunicazioni ex art. 76 del Codice;

- c. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene tramite il rilascio di specifiche credenziali.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.²

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Il progetto del servizio, costituito dalla seguente documentazione:
 - a. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, relazione illustrativa e planimetrie;
 - b. DUVRI
2. Il presente Invito/Disciplinare di gara e relativi allegati consistenti in:
 - All. A, Mod. domanda partecipazione;
 - All. A1, Mod. dichiarazioni sostitutive;
 - All. mod. DGUE;
 - All. D, Mod. di conformità agli standard sociali minimi;
 - All. F, fac-simile presa visione;
 - All. G, Mod. giustificativi offerta.
3. istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa: *Modalità e tecniche di utilizzo della Piattaforma* e per la presentazione dell'offerta: *Guida per la presentazione di un'offerta telematica*;
4. Patto d'integrità del Comune di Cherasco;
5. Informativa trattamento dati artt. 13 e 14 del REG. UE n. 679/16.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sulla Piattaforma nell'Area Riservata dell'operatore economico invitato alla procedura. La documentazione di progetto elencata, allegata alla gara è accessibile attraverso collegamento al link _____.

² Mediante la compilazione di un format a campi obbligatori e facoltativi.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento di gara, in via telematica attraverso la Piattaforma, nella sezione “Comunicazioni riservate al concorrente”, previo accesso alla propria ‘AREA RISERVATA’, selezionando la gara in oggetto e generando una ‘nuova comunicazione’. Le suddette richieste devono pervenire almeno **dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**. Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e riportare il nominativo del destinatario della risposta. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, tramite il medesimo canale e potranno essere consultate nella propria ‘AREA RISERVATA’. La stazione appaltante, con le medesime modalità comunicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti (qualora sostanziali e/o di interesse comune) nonché eventuali ulteriori informazioni sostanziali ovvero chiarimenti, specifiche ed eventuali rettifiche in merito alla presente procedura a tutti i partecipanti alla gara.

Con le medesime modalità la struttura operante come C.U.C. pubblicherà, eventuali ulteriori informazioni sostanziali ovvero specifiche ed eventuali rettifiche in merito alla presente procedura.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Le richieste di chiarimenti trasmesse con modalità diversa da quella sopra indicata determineranno l'irricevibilità delle stesse.

Sarà consentita la trasmissione delle comunicazioni tramite pec all'indirizzo comunebra@postecert.it solo ed esclusivamente in caso di documentata non operatività della piattaforma telematica.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 76, comma 6, 52 e 58 del Codice, tutte le comunicazioni inerenti la fase di espletamento della procedura in oggetto tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici avvengono in modalità telematica attraverso la Piattaforma; ciò comporta l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di registrazione, nonché la possibilità di accedere alla comunicazione tramite la propria ‘AREA RISERVATA’.

Dette comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio digitale dell'operatore economico al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del proprio profilo) sulla piattaforma telematica.

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni come sopra effettuate.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Le comunicazioni trasmesse dall'operatore economico con modalità diverse da quella sopra indicata determineranno l'irricevibilità delle stesse. Sarà consentita la trasmissione delle comunicazioni tramite pec all'indirizzo comunebra@postecert.it solo ed esclusivamente in caso di documentata non operatività della piattaforma telematica.

Si informa che per le sole richieste di assistenza relative al funzionamento della piattaforma informatica è possibile inviare richiesta di assistenza all'indirizzo cuc@comune.bra.cn.it indicando i riferimenti

dell'operatore economico mittente e il problema riscontrato (eventualmente se necessario allegando anche un file).

Gli atti relativi alla procedura di gara, oltre che nell'Area Riservata, saranno accessibili nella sezione Dati generali – Atti e documenti (art. 29, comma 1 del D.Lgs 50/2016) della procedura in oggetto, all'indirizzo sopra riportato.

Le pubblicazioni inerenti la presente procedura, comprese quelle di cui dall'art. 29, del Codice, avvengono sul profilo del committente all'indirizzo <http://www.comune.bra.cn.it> nella sezione Bandi di gara e contratti di Amministrazione trasparente.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente invito/disciplinare di gara ha per oggetto le norme di partecipazione alla gara finalizzata all'affidamento del servizio di gestione della biblioteca Comunale di Cherasco Capoluogo, della frazione Roreto e dell'archivio storico di Cherasco Capoluogo, del Comune di Cherasco, secondo le modalità specificate nella documentazione di progetto allegato.

Si precisa che per ragioni di impossibilità tecnico-organizzativa e di diseconomicità e per ragioni di proporzionalità e ragionevolezza, attesa la possibilità di partecipazione alla selezione da parte delle piccole e medie imprese, non si procede al frazionamento dell'appalto in lotti funzionali / prestazionali ai sensi dell'art. 51, del D.Lgs. n. 50/2016.

Tabella 1

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizi di biblioteche, archivi e altri servizi culturali	92510000-9	P	275.000,00 €
A) Importo totale soggetto a ribasso				275.000,00 €
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				260,00 €
A) + B) Importo complessivo a base di gara				275.260,00 €

L'importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio dell'Amministrazione comunale di Cherasco.

L'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 197.285,00.

3.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **48 mesi**, decorrenti dalla data di avvio del servizio.

3.2 OPZIONI E RINNOVI

Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata non superiore a 48 mesi, per un importo massimo di € 390.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.

Al contratto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29 del Decreto Legge 27/1/2022 n. 4, in merito alla revisione dei prezzi, in applicazione alla quale, per gli anni successivi al primo, il canone annuo sarà assoggettato a revisione periodica; in esecuzione di tale prescrizione, il prezzo contrattuale annuo verrà rivalutato, con la cadenza annuale, sulla base della variazione ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con applicazione esclusivamente a partire dal secondo anno decorrente della stipula contrattuale (o avvio del servizio). A tal fine, la stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare il contratto aggiudicato, secondo le disposizioni ed i limiti sopra richiamati e, ove non derogato, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice.

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettere a) ed e) del Codice, nei limiti dei seguenti importi: 10.740,00, in caso di modifiche non sostanziali.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Il valore globale stimato dell'appalto, è pertanto pari ad € 580.000,00.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub- associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Con particolare riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del codice si precisa che il concorrente è tenuto a dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente (quindi non solo le circostanze rientranti al comma 1 dell'art. 80), "essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione Appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione" (Linee Guida ANAC n. 6). Per illecito professionale si ritiene ogni condotta, comunque connessa all'esercizio dell'attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o amministrativa, che, per la sua gravità, risulti idonea - alla stregua di ponderata valutazione discrezionale - a porre in dubbio l'integrità morale e l'affidabilità del concorrente e, dunque, a legittimarne l'esclusione dalla gara.³

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

³ Al fine dell'accertamento dell'insussistenza di gravi illeciti professionali ex art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice da parte della S.A., **la dichiarazione sostitutiva deve avere ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o affidabilità del concorrente nell'ambito della selezione o dell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione**, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico, ivi compresi provvedimenti di condanna, anche non definitivi, per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 80 comma 3 del Codice, nonché provvedimenti relativi a grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori (riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato), occorsi **nell'ultimo triennio**, secondo quanto stabilito all'art. 80 comma 10-bis del Codice. **Rilevano, in particolare, le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto, i gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento di una procedura di gara, nonché tutte le altre situazioni idonee a tal fine**, come indicate a titolo esemplificativo nelle Linee Guida ANAC n. 6, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice», di cui alla Deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11.10.2017 e ss. mm. e ii..

La stazione appaltante conduce le verifiche in materia secondo quanto specificato ai punti a) e b) dell'art. 4.2 delle sopra richiamate Linee Guida ANAC n. 6; qualora venga a conoscenza della sussistenza di una causa ostativa, anche non inserita nel casellario informatico, ne tiene conto ai fini delle valutazioni di competenza, previe idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità dei fatti.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Gli ulteriori documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono caricati sulla Piattaforma o in fase di presentazione della domanda o in fase di comprova degli stessi.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a. **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

- b. **Fatturato medio annuo** d'impresa riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, non inferiore ad € 100.000,00 IVA esclusa; tale requisito, congruo e proporzionato rispetto al valore dell'appalto e al particolare periodo in corso, è richiesto al fine di garantire un'adeguata solidità economico-finanziaria, anche a tutela dei lavoratori impiegati, per l'esecuzione del contratto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi.⁴

- c. Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio **servizi analoghi** a quello a base di gara, per un importo complessivo non inferiore ad € 100.000,00 (euro centomila/00) IVA esclusa.
- d. Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio **almeno un servizio analogo** a quello a base di gara, anche pluriennale, di importo non inferiore ad € 70.000,00 (euro settantamila/00) IVA esclusa.

⁴ In caso di servizi svolti nel triennio e non ancora conclusi nello stesso periodo, deve essere considerata solo la parte di quota svolta con buon esito nel triennio.

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al **punto 6.1 lettera a)** deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 6.2 lettera b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente **punto 6.3 lettera c)** deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito del servizio di punta di cui al precedente **punto 6.3 lettera d)** deve essere posseduto per intero dalla mandataria.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al **punto 6.1. lettera a)** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

L'ausiliaria deve:

- a. possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dal punto 6.1 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b. rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera, pertanto è ammesso l'affidamento in subappalto nella misura massima del 49% dell'importo della prestazione contrattuale.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.L. n. 76/2020, non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016. È comunque richiesta all'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, la costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice.

10. SOPRALLUOGO **[FACOLTATIVO]**

Il sopralluogo su ... è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario per le seguenti ragioni ... [fornire la motivazione]. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo o a distanza.

Il sopralluogo può essere effettuato ...

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore ... [indicare] del giorno ... [indicare], tramite la Piattaforma alla Sezione ... [indicare] e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo [fisico in caso di sopralluogo effettuato di persona o link o area della Piattaforma in caso di sopralluogo virtuale] del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno ... [indicare] giorni di anticipo. Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 e come ulteriormente specificato sul sito dell'ANAC alla seguente pagina: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara?redirect=%2Fper-le-imprese> e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione richiesta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.⁵

⁵ Ai sensi dell'art. 65 comma 1 del d.lgs. 82/2005, l'apposizione della firma digitale è di per sé idoneo a soddisfare i

L'offerta, a pena di irricevibilità, deve pervenire entro e non oltre le:

ore del giorno

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di **5 Mb per singolo file e di 20 Mb per ogni singola busta.**

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nella Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

A seguito della procedura di identificazione di cui al precedente paragrafo 1.3, l'operatore economico registrato⁶ dovrà accedere alla propria AREA RISERVATA e, in "Area personale", attraverso "Richieste di offerta" (oppure nella sezione "comunicazioni ricevute"), selezionare la gara in oggetto e procedere attraverso la procedura guidata (cfr. paragrafo 2.2 della Guida), attivabile con la funzione "PRESENTA OFFERTA" nella "Scheda di dettaglio" della procedura di affidamento in oggetto, seguendo le istruzioni ed indicazioni fornite step by step dal sistema in fase operativa, impostando preliminarmente, nella sezione "Inizia compilazione offerta", le informazioni basilari per le buste da inviare, quali la modalità di partecipazione (cfr. paragrafo 4 pag. 13 della Guida). Nel caso di partecipazione in R.T.I. la mandataria, giungendo alla videata 'Forma di partecipazione' al quesito "L'impresa partecipa come mandataria di un raggruppamento temporaneo?" dovrà indicare 'Sì' e proseguire con le informazioni richieste riguardanti gli altri operatori costituenti il raggruppamento.

Al termine dell'inserimento nella piattaforma telematica della documentazione, nelle rispettive buste telematiche, il sistema consente l'invio telematico dell'offerta attraverso l'apposita funzione "Conferma e invia offerta". Confermando verrà trasmesso alla Stazione Appaltante il "plico telematico" contenente i dati e i documenti caricati dall'operatore economico. L'operazione può richiedere anche qualche minuto per l'elaborazione a seconda delle dimensioni dei file contenuti nelle varie buste. Il processo si conclude con la notifica dell'esito dell'operazione di "Invio offerta" con evidenza della data e ora registrata al momento della conferma.⁷

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la

requisiti dichiarativi di cui al comma 3 dell'articolo 38 del d.P.R. 445/2000, anche in assenza dell'allegazione in atti di copia del documento di identità del dichiarante (*Consiglio di Stato, sez. III sent. 16 aprile 2019 n. 2493*).

⁶ L'identificazione è effettuata una tantum e consentirà all'operatore economico, l'accesso alla propria area riservata anche in caso di partecipazione a future procedure telematiche bandite dal Comune di Bra o dalla sua Centrale di Committenza.

⁷ La presentazione dell'offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito.

data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- a. l'offerta è vincolante per il concorrente;
- b. con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. **La notifica di trasmissione viene inviata anche all'operatore economico tramite PEC, generata automaticamente dalla piattaforma, recante data e ora di presentazione.**

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nelle buste, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice, attivata a cura del RdP mediante comunicazione secondo le modalità di cui al punto 2.3 del presente disciplinare.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. Il suddetto termine, non inferiore alle 24 ore, è disposto dal Responsabile del procedimento in fase di gara (RdP) ed è calibrato in funzione dell'articolazione e della complessità delle integrazioni richieste, delle regolarizzazioni richieste, in ossequio all'esigenza di celere conclusione del procedimento.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice, anche con riferimento all'offerta tecnica e all'offerta economica, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma attraverso la sezione "**Busta amministrativa**" la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione ed eventuale procura;
2. dichiarazione integrativa;
3. DGUE;
4. Patto di integrità sottoscritto;
5. copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
6. PASSoe;
7. dichiarazione, sulla base del modello Allegato D, di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
8. **[Se è previsto il sopralluogo obbligatorio] dichiarazione di aver preso visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione, come attestato dalla stazione appaltante;**
9. documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4;
10. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.6.
11. **eventuale ulteriore documentazione.**

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI

La domanda di partecipazione⁸ è redatta secondo il modello di cui all'**Allegato A**.

⁸ Non in bollo (Agenzia delle Entrate, Risposta n. 7 del 5 gennaio 2021)

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il **CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20⁹**.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella dichiarazione integrativa, secondo il modello di cui all'**Allegato A1**, il concorrente dichiara:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice;
2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
3. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice (compresi i soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando);
4. di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. ***[facoltativo nel caso di applicazione della clausola sociale di cui all'articolo 50 del Codice]*** di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nel bando di gara;
7. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.
8. **accetta il "Patto di integrità", del Comune di Cherasco allegato alla documentazione di gara. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità, mediante sottoscrizione, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;**
9. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
11. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, Oppure, non

⁹ Codice alfanumerico unico attribuito dal CNEL, per indicare i contratti collettivi nazionali di lavoro (utilizzato nelle comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e nelle denunce retributive mensili all'INPS) <https://www.cnel.it/Archivio-Contratti>

autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/16 delle informazioni contenute nel disciplinare di gara e nell’informativa allegata alla documentazione di gara, secondo cui i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità di gestione della presente procedura di gara, delle necessarie misure precontrattuali e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal D.lgs n. 50/2016. I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso agli atti nei limiti consentiti dalla legge 241/90.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazioni di cui all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.¹⁰

La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

¹⁰La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, comma 3, del Codice (*Parte III del DGUE*) è resa dal legale rappresentante/procuratore del concorrente senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l’elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l’attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall’art. 49, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 56/2017). **Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante/procuratore che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame.** L’indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del Codice, qualora incompleta o non fornita in sede di gara, sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese. Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, rese ai sensi del DPR 445/2000.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, al punto 6.1 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto in oggetto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della **sezione C**. Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega obbligatoriamente la documentazione prevista al precedente paragrafo 8 del presente disciplinare di gara, tra cui il DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della **sezione D**. Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale. *Non si applica l'art. 105, comma 6 del Codice.*

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'**articolo 5** del presente disciplinare mediante la compilazione delle Sezioni A-B-C-D.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 6.1 del presente disciplinare;
- b. la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 6.2 del presente disciplinare;
- c. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 6.3 del presente disciplinare;
- d. la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 6.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il DGUE a firma dell'ausiliaria;
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento;
4. il PASSOE dell'ausiliaria;
5. **il patto di integrità sottoscritto dall'ausiliaria.**

14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - c. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - d. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - e. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma attraverso la sezione "**Busta tecnica**". L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente **punto 14.1¹¹** e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a. Offerta tecnica;
- b. **Progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.**

L'offerta tecnica nel suo complesso contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1, i seguenti elementi:

...

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

(facoltativo) Nel caso di presentazione di motivata dichiarazione ex art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, l'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Il documento di Offerta tecnica di cui al sopra indicato *punto a)* deve essere compilato in modalità interattiva

¹¹ Paragrafo 14.1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni

seguendo le indicazioni impartite dal sistema e secondo le modalità riportate al paragrafo 4.3.1 (pag. 26 e seguenti) del manuale “[Guida per la presentazione di un’offerta telematica](#)”. Inseriti i valori richiesti¹², relativi ai sopra indicati elementi (come riportati alla successiva tabella del punto 17.1), la piattaforma telematica si occupa della generazione automatica del documento di “Offerta tecnica”, ovvero di un file PDF standardizzato contenente i valori sopra elencati.

L’operatore economico dovrà quindi:

- effettuare il download del file PDF dell’Offerta tecnica;
- controllare che tutti i dati del file PDF siano corretti;
- sottoscrivere digitalmente l’offerta;
- inserisce il documento firmato nella Piattaforma (upload).

È ammessa la redazione di una [Relazione tecnica integrativa](#) al documento di Offerta tecnica (max 5 pagine in formato A4¹³ oltre gli allegati), contenenti elementi integrativi dell’offerta come sopra predisposta, parte integrante dell’offerta tecnica. Sono comunque ammessi eventuali allegati¹⁴ all’offerta tecnica.

Il Progetto (di cui al precedente punto b) e l’eventuale ulteriore documentazione di offerta tecnica, adeguatamente sottoscritta, è inserita nella corrispondente busta mediante upload del documento stesso.

16. OFFERTA ECONOMICA

L’operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma attraverso la sezione “**Busta economica**”, secondo quanto di seguito specificato.

- a. L’**Offerta economica** firmata secondo le modalità di cui al precedente [punto 14.1](#)¹⁵, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:
 - **ribasso unico percentuale** sull’importo a base di gara soggetto a ribasso, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;
 - la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - la stima dei costi della manodopera.
- b. [All’offerta economica sono altresì allegati i giustificativi dell’offerta medesima, preferibilmente sulla base del «Modello giustificativi offerta — Allegato G»](#)

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

Il documento di **Offerta economica** deve essere compilato in **modalità interattiva** seguendo le indicazioni impartite dal sistema e secondo le modalità riportate ai paragrafi 4.4.1 e 4.4.1.1. (pag. 32 e seguenti) del manuale “[Guida per la presentazione di un’offerta telematica](#)”. Inseriti i valori richiesti al precedente punto a)¹⁶, la piattaforma telematica si occupa della generazione automatica del documento di “Offerta economica”, ovvero di un file PDF standardizzato contenente i valori sopra elencati. L’operatore economico dovrà quindi:

- effettuare il download del file PDF dell’Offerta economica;
- controllare che tutti i dati del file PDF siano corretti;
- sottoscrivere digitalmente l’offerta;

¹²Per la compilazione del documento di offerta tecnica, nel caso di concorrenti associati/raggruppati, all’operatore economico è richiesto di indicare per ciascun membro del raggruppamento il rispettivo firmatario, cliccando sull’icona di modifica presente nella colonna “Azioni” in corrispondenza del nominativo dell’operatore mandatario/capogruppo del raggruppamento e procedere quindi, per ciascuno dei membri del raggruppamento, compilando l’anagrafica del firmatario.

¹³Nel computo delle pagine non sono da conteggiarsi copertine e indici; nel caso di relazione che supera il numero di pagine indicate, la Commissione provvederà alla valutazione delle parti dell’offerta che rientrano entro il numero massimo di pagine indicate dal presente disciplinare di gara.

¹⁴Per allegati si intendono, a titolo esemplificativo: schemi grafici, schede tecniche, grafici, C.V., cronoprogramma.

¹⁵Paragrafo 14.1 *Domanda di partecipazione e dichiarazioni*

¹⁶Nel caso di concorrenti associati/raggruppati, procedere come indicato per il documento di Offerta tecnica.

- inserisce il documento firmato nella Piattaforma (upload).

L'eventuale ulteriore documentazione allegata all'offerta economica, adeguatamente sottoscritta, è inserita nella corrispondente busta mediante upload del documento stesso.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	85
Offerta economica	15
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica

....

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a ... [indicare la/le soglie di punteggio] per ... [indicare "il punteggio tecnico complessivo" oppure indicare "i seguenti criteri: ...", specificando i criteri su cui applicare lo sbarramento]. [Nel caso in cui sia prevista una riparametrazione dei punteggi tecnici] Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 17.4.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo: ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, sulla base della seguente griglia di valutazione (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coeff.	Criterio di giudizio
Ottimo	1	È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Distinto	0,9	Aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,8	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,7	Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Sufficiente	0,6	Aspetti sufficientemente positivi
Non del tutto sufficiente	0,5	Aspetti non del tutto sufficienti
Insufficiente	0,3	Proposta limitata
Gravemente insufficiente	0,2	Quasi nessuna proposta o miglioramento rilevante
Assente	0	Nessuna proposta o miglioramento rilevante

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni singolo elemento (sub-criterio) esaminato:

- determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti;

- attribuendo il coefficiente uno alla media di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media le altre medie.

Nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un concorrente siano valutate dalla commissione giudicatrice non migliorative e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei coefficienti numerici. In caso di aggiudicazione, tale concorrente dovrà eseguire l'intervento, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni a base di gara.

I calcoli saranno svolti fino alla seconda cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente Formula "bilineare"

C_i (per $A_i \leq A_{soglia}$)	=	$X (A_i / A_{soglia})$
C_i (per $A_i > A_{soglia}$)	=	$X + (1,00 - X) [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove:

- C_i** = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
- A_i** = ribasso percentuale del concorrente i-esimo
- A soglia** = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
- X** = 0,90
- A max** = valore del ribasso più conveniente

I calcoli saranno svolti senza arrotondamenti.

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore. Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

- P_i** = punteggio concorrente i;
- C_{ai}** = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
- C_{bi}** = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
-
- C_{ni}** = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
- P_a** = peso criterio di valutazione a;
- P_b** = peso criterio di valutazione b;
-
- P_n** = peso criterio di valutazione n.

I calcoli saranno svolti fino alla seconda cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RdP si può avvalere dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il **giorno ... , alle ore ...**

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno **due giorni** prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta. I concorrenti collegandosi alla Piattaforma, mediante accesso alla propria "Area Riservata", visualizzano le diverse fasi di gara, attraverso la scheda di dettaglio della procedura nella sezione "Espletamento della gara" e relativo collegamento "Visualizza le fasi di gara".

A maggior tutela del principio di trasparenza ciascuna seduta di gara "pubblica" avverrà in modalità da remoto mediante web-conference (sistema informatico di teleconferenza video e audio sincroni, attraverso collegamento internet); la partecipazione è ammessa come semplice uditore, fatto salvo in caso di legali rappresentanti/procuratori o delegati. I partecipanti alla procedura, interessati a intervenire alla seduta pubblica di gara mediante web-conference, dovranno quindi far pervenire specifica comunicazione, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 2.3 del presente disciplinare, per la richiesta del link di collegamento alla seduta; la richiesta dovrà pervenire almeno due ore prima dell'orario previsto per la specifica seduta.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il Responsabile del procedimento di gara **(o il diverso soggetto che presiede il seggio di gara)** accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c. redigere apposito verbale;
- d. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;

- e. ad esito delle verifiche di cui sopra, dispone le esclusioni¹⁷ e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, sempre in seduta pubblica¹⁸, il RdP (o il diverso soggetto che presiede il seggio di gara) procede all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In particolare procede ad un controllo e ad un riscontro preliminare degli atti pervenuti, dandone atto nel verbale della seduta. L’operazione è limitata al mero riscontro degli atti prodotti dai soggetti concorrenti.

A seguito dell’apertura delle buste tecniche, la commissione giudicatrice procede¹⁹ all’esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati **nella** Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 17.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 19:

- a. i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b. le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all’apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17 e successivamente all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, la commissione procede, mediante sorteggio in seduta pubblica, ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 19 i prezzi offerti.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RdP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RdP, che procede alla verifica dell’anomalia.

¹⁷L’adozione dell’atto di determinazione delle eventuali esclusioni disposte dal RdP, è di competenza del Dirigente della struttura del Comune di Bra che opera come CUC.

¹⁸La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi del precedente articolo 19.

¹⁹La commissione lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni, con la possibilità di riunirsi in una o più sedute riservate.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RdP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

Ai fini della verifica dell'anomalia di cui all'art. 97 c.3 del Codice, il punteggio preso in considerazione, è quello effettivo, conseguito da ciascuna offerta a seguito dell'assegnazione dei punteggi, e non quello più alto risultante dall'attività di riparametrazione effettuata. Secondo l'indirizzo della giurisprudenza di gran lunga prevalente, la riparametrazione, infatti, ha il solo scopo di preservare l'equilibrio fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell'offerta, scopo ben differente rispetto a quello della verifica dell'anomalia (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. III, 1° agosto 2016, n. 3455; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 10 agosto 2016, n. 689; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 12 novembre 2015, n. 2391; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 18 marzo 2016, n. 370; T.A.R. Veneto, Venezia, sez. I, 09 febbraio 2018, n. 145).

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RdP, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RdP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RdP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RdP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RdP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RdP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora viene accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

Il RdP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La Stazione Appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a. di differire, procrastinare o revocare il presente procedimento di gara;
- b. la più ampia facoltà di procedere o meno all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta;
- c. di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016. A tal fine si specifica altresì che:
 - la determina di aggiudicazione emessa dalla Centrale di Committenza, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
 - ai sensi dell'art. 32 comma 12 del Codice, il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo di approvazione e controllo in capo al Comune di Cherasco, in merito all'idoneità dell'offerta risultata aggiudicataria alle esigenze dell'amministrazione e all'oggetto del contratto, che pertanto potrà avvalersi della facoltà di cui all'art. 95 comma 12 del Codice, di non procedere alla stipula del contratto.

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito²⁰. In assenza di condizioni ostative può essere disposta anche prima della scadenza del termine di cui all'art. 33 del codice dei contratti pubblici e, in tal caso, assorbe l'approvazione della proposta di aggiudicazione.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

È prevista l'esecuzione della prestazione in via di urgenza, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 8 comma 1 del DL n. 76/2020 e ss.mm.ii. e dell'articolo 32, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata autenticata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23.1 Obblighi dell'aggiudicatario

Oltre a fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara, per quanto di sua competenza, dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza

²⁰Sulla base dell'ordinamento di questa Stazione Appaltante, come per l'aggiudicazione, l'adozione del provvedimento che determina eventuali esclusioni, sulla base di quanto disposto dalla Commissione e dal RdP, è di competenza del Dirigente della struttura del Comune di Bra che opera come CUC.

dall'aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi (comunque non superiori a 10 giorni) e secondo le modalità richieste dal competente organo della stazione appaltante. Tra gli obblighi in capo alla Ditta, l'aggiudicatario dovrà:

- a. Presentare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei servizi, secondo quanto ulteriormente disciplinato dal Capitolato speciale d'appalto. Trova applicazione quanto previsto all'art. 103, comma 5, del D.Lgs 50/2016;
- b. Presentare le polizze assicurative, come richieste all'art. 14 (Parte A) del Capitolato speciale d'appalto;
- c. Se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione dell'appalto;
- d. Presentare le dichiarazioni e la documentazione di cui all'allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 ai fini dell'accertamento dell'idoneità tecnico professionale;
- e. Nel caso di aggiudicazione ad R.T.I. (non costituite): presentare la scrittura privata autenticata di cui all'art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016;
- f. Effettuare il versamento richiesto per le spese contrattuali secondo quanto comunicato da parte del Comune di **Cherasco, pari indicativamente ad €**;
- g. Firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno resi noti con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, la stazione appaltante potrà procedere alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione, all'escussione della garanzia provvisoria e all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto è riportato nel documento allegato al progetto a base di gara denominato: **TABELLA PERSONALE NON NOMINATIVA**.

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto è richiesto, nella *Busta Tecnica*, il **Progetto di assorbimento del personale** in quanto soggetto a valutazione. Il progetto richiesto costituisce pertanto dichiarazione di accettazione della clausola in sede di offerta, la cui assenza è sanzionata con l'esclusione dalla procedura di gara.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, **nel codice di comportamento del Comune di Cherasco e nel relativo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante https://www.comune.cherasco.cn.it/ita/dettaglio_trasparenza_amministrativa.asp?id=101.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante istanza da presentare secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 2.3, oppure presso l'Ufficio CUC (struttura dell'Ente Capofila operante come C.U.C.) del Comune di Bra, piazza Caduti per la Libertà n. 14, mediante istanza all'indirizzo: comunebra@postecert.it nonchè, previo appuntamento, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,45 alle ore 12,45.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Piemonte Via Confienza n. 10, 10121 Torino.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara, **denominata: Informativa trattamento dati**.

Il Dirigente della struttura operante come C.U.C.
*Dott.ssa Monica Basso**

(*firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)